

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
PER L'ATTUAZIONE
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DELLA REGIONE SICILIANA
"GIOVANI PROTAGONISTI DI SE' E DEL TERRITORIO"

ART.1

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'APQ "*Giovani protagonisti di sé e del territorio*" costituisce uno strumento di programmazione integrata attraverso il quale la Regione Siciliana d'intesa con il Dipartimento della Gioventù- Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello Sviluppo Economico, si propone di porre al centro dell'attenzione il mondo giovanile, avviando sul territorio un cambiamento culturale che valorizzi le potenzialità e il ruolo dei giovani in quanto soggetti attivi e necessari nello sviluppo della Sicilia.

La strategia generale è quella di promuovere il protagonismo sociale e la relazionalità dei giovani per favorirne l'inserimento sociale e prevenire così i possibili rischi di disagio e devianza, ciò attraverso azioni volte a stimolare lo sviluppo della loro personalità, ad agevolare la partecipazione attiva alla comunità locale offrendo loro iniziative di aggregazione, di scambio culturale, di prevenzione, di formazione e di informazione e di supporto nella fase di transizione alla vita adulta ed indipendente.

L'APQ punta dunque a valorizzare le potenzialità dei giovani in ogni campo in cui si manifestano e farne il fulcro di una politica che riacquisti vitalità proprio perché decide di investire fortemente sulle energie giovanili per un nuovo e dinamico sviluppo del territorio regionale.

Così come riportato nel Libro Bianco della Commissione Europea "Un nuovo impulso per la gioventù in Europa", i giovani europei pur vivendo un sentimento di fragilità connesso alla loro condizione, "*hanno qualcosa da dire perché sono i primi ad essere interessati ai mutamenti economici, agli squilibri demografici, alla globalizzazione e alla diversità delle culture. E' ad essi che si chiede di inventare altre forme di relazioni sociali, altri modi di esprimere la solidarietà, di vivere le differenze e di trarne un arricchimento, proprio nel momento in cui si manifestano nuove incertezze*".

Le linee di azione individuate nell'APQ muovono da questa consapevolezza e mirano a promuovere e sperimentare sul territorio regionale azioni innovative e sinergiche che possano costituire lo *start up* di una politica regionale maggiormente centrata sui giovani e sulle loro esigenze, così come peraltro già espresso nel documento Decreto Presidenziale 8 maggio 2006 "Stesura aggiornata della programmazione degli interventi di cui al documento "Analisi, orientamenti e priorità, legge n.328/2000- triennio 2004-2006, approvato con D.P. 8.5.2006, laddove al punto 3.3.2. si fa esplicito riferimento al coordinamento delle politiche e degli interventi per i giovani.

Finalità principale dell'APQ è dunque quella di valorizzare le esperienze positive già esistenti e individuare i settori prioritari verso cui destinare i finanziamenti e nei quali concretizzare nuove azioni ed interventi, riconducendo al contempo le politiche giovanili all'interno della pianificazione territoriale avviata con la legge 328/00, ciò al fine di favorire il senso di appartenenza al proprio contesto di vita e rendere il giovane partecipe al processo di definizione delle politiche locali.

In coerenza col Piano Nazionale Giovani e alla luce del quadro programmatico delineato, gli interventi che saranno avviati con l'APQ dovranno rispondere ai seguenti obiettivi generali:

- Promozione della creatività giovanile per favorire un maggior protagonismo sociale, aumentando l'offerta di opportunità di crescita individuale/di gruppo e la partecipazione attiva ad eventi culturali, ad attività ludico-ricreative, ad azioni di solidarietà sociale, volte a potenziare il patrimonio di conoscenze, competenze e abilità dei giovani.
- Promozione di stili di vita sani e modelli positivi di comportamento sia attraverso il potenziamento

dell'attività sportiva e dell'educazione alla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali del territorio, sia sensibilizzando i giovani sui rischi derivanti dall'assunzione di droghe, dall'abuso di sostanze alcoliche, dai disturbi dell'alimentazione.

- Promozione della cultura dell'accoglienza e della multiculturalità, per favorire il dialogo e l'integrazione tra i giovani di provenienza geografica diversa, nell'ottica della interculturalità, della cooperazione, della solidarietà e del rispetto reciproco.
- Sostegno alle relazioni familiari intergenerazionali, attraverso azioni di counselling e sostegno al giovane e alla famiglia per prevenire situazioni di difficoltà e disagio socio-familiare, favorendo occasioni di crescita, di confronto tra adulti e adolescenti/giovani, sostenendo e affiancando la famiglia nel delicato ruolo educativo, ciò al fine di intervenire sul giovane nella costruzione dell'identità personale e sociale.
- Sostegno a percorsi di vita indipendente, attraverso la promozione della cultura d'impresa e dando priorità ad iniziative che utilizzano per fini produttivi e/o sociali beni confiscati alla mafia.

Il presente Avviso mira a selezionare i progetti attuativi delle Azioni 1-2-3-4-6 inserite nell'Accordo di Programma Quadro; le restanti Azioni, data la loro peculiarità, saranno oggetto di Avvisi distinti.

ART. 2

LINEE DI AZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Il presente Avviso da attuazione alle seguenti linee di intervento, già inserite nelle schede-intervento dell'A.P.Q.

1. *Promozione della creatività giovanile per favorire un maggior protagonismo sociale (Azione 1 – All. 1).*
2. *Promozione di stili di vita sani e modelli positivi di comportamento (Azioni 2 e 3 – All. 2 e 3).*
3. *Promozione della cultura dell'accoglienza e della multiculturalità (Azione 4 – All. 4).*
4. *Sostegno alle relazioni familiari intergenerazionali (Azione 6 – All. 5).*

Negli allegati al presente Avviso si riportano gli obiettivi, le tipologie di attività, i soggetti beneficiari e la dotazione finanziaria prevista per ogni singola linea di azione.

ART. 3

DESTINATARI DEI PROGETTI

I progetti dovranno essere attuati sul territorio regionale e rivolti ai giovani, di età compresa tra i 14 e i 30 anni, residenti sul territorio regionale al momento dell'attuazione dei progetti medesimi. Oltre al suddetto target, nell'Azione 6, saranno destinatari degli interventi anche i nuclei familiari con figli di età compresa tra i 14-30 anni.

ART. 4

RISORSE FINANZIARIE

L'ammontare delle risorse pubbliche per il triennio di attuazione dell'Accordo, destinate alle Azioni di cui al presente Avviso, è complessivamente pari a € 17.502.380,58, di cui € 12.542.000,00= a valere sulle risorse assegnate dal Fondo Nazionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, € 1.460.380,58 a valere sulle risorse FAS, economie dell'APQ "Marginalità sociale e pari opportunità" e € 3.500.000,00 a valere sul cofinanziamento regionale.

Gli enti titolari delle progettualità sono tenuti a cofinanziare il costo complessivo del progetto proposto nella misura minima del 20% del costo del progetto.

Nell'ambito del 20% può essere ammesso un cofinanziamento, nella misura massima del 10%, a titolo esemplificativo mediante il costo del personale dipendente impiegato stabilmente nel progetto dall'Ente promotore o partner o attraverso la manutenzione e/o l'utilizzo di immobili e/o di attrezzature destinati al

progetto, spese di trasporto, ecc..

L'utilizzo del cofinanziamento dovrà essere rendicontato secondo modalità e termini che saranno comunicati con successivo provvedimento adottato dal Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali.

ART. 5

SOGGETTI PROPONENTI

Sono ammessi a presentare i progetti in qualità di proponenti:

- a) i Comuni capoluogo di provincia;
- b) i Comuni, singoli o associati, purché tali soggetti rappresentino una popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti;
- c) le Province, scuole pubbliche statali e non statali secondarie di II grado, le Università, le ASL e altre Amministrazioni pubbliche competenti in materia di politiche giovanili;
- d) i distretti socio-sanitari, istituiti ai sensi della legge 328/2000;
- e) le Organizzazioni senza scopo di lucro che prevedono nell'oggetto sociale attività in favore di giovani, ad es.: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), cooperative sociali, gli enti morali, le fondazioni, enti di formazione, ecc..

Nel caso di amministrazioni pubbliche, prima della presentazione della proposta progettuale, il soggetto proponente dovrà selezionare, previo Avviso pubblico, i partner privati con i quali costituire un Raggruppamento di Enti Associati in Partnership (**R.E.A.P.**), così come previsto all'art.6.

Con riferimento alle organizzazioni di volontariato, iscritte agli appositi registri previsti dalla normativa nazionale e regionale, le stesse potranno partecipare esclusivamente nella qualità di partner; per le attività svolte dai volontari appartenenti alle predette organizzazioni possono essere riconosciuti i rimborsi spese, così come previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Qualora uno degli enti citati al *punto e)* dovesse essere individuato come capofila, dovrà possedere, alla data della pubblicazione in GURS del presente Avviso, i seguenti requisiti:

- essere costituito in data antecedente al 31/12/2003;
- avere esperienza almeno quadriennale continuativa nella realizzazione di progetti e/o servizi in favore di giovani (minori e/o adolescenti e/o giovani adulti, in ogni caso ricadenti nella fascia di età tra i 14 e i 30 anni) finanziati da enti pubblici;
- avere gestito nel triennio 2006-2007-2008 un importo complessivo non inferiore a € 500.000,00, dimostrabile attraverso il rendiconto finanziario o il bilancio.

I soggetti citati al punto a), b), c), d) e) devono avere sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Siciliana.

ART. 6

REQUISITI E OBBLIGHI DEL PARTENARIATO

Nell'ottica di incentivare la realizzazione di progetti di rete, non è ammessa la presentazione di proposte progettuali da parte di un Ente in forma singola.

I soggetti proponenti di cui all'art. 5 dovranno costituire apposite partnership strategiche, definite con il termine di **“Raggruppamenti di Enti Associati in Partnership” (R.E.A.P.)**, formate da una pluralità di organismi, con competenze ed esperienze diversificate, per elaborare e realizzare azioni integrate nell'ambito degli interventi progettuali previsti.

I R.E.A.P. dovranno essere formalmente strutturati ed i soggetti che li costituiscono dovranno agire in un'ottica di cooperazione attiva sin dalle fasi iniziali della progettazione, prestando una particolare attenzione alla definizione congiunta di obiettivi comuni, ruoli e responsabilità.

Ogni R.E.A.P. dovrà essere costituito, pena l'esclusione, almeno da:

- un ente pubblico, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5,
- un'organizzazione senza scopo di lucro, costituita in data antecedente al 31 dicembre 2003;

- un'organizzazione senza scopo di lucro, composta almeno per il 50% da giovani di età inferiore ai 30 anni, costituita dopo il 1 gennaio 2004 ed entro la data di scadenza prevista nel presente Avviso pubblicato sulla G.U.R.S. per la presentazione delle proposte progettuali.

La composizione interna del R.E.A.P. dovrà inoltre rispettare la tipologia di soggetti previsti nelle schede tecniche dell'APQ per le rispettive Azioni.

I soggetti aderenti al R.E.A.P. dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione d'intenti, secondo l'allegato Modello 3, nella quale dovrà essere esplicitato l'impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) nel caso in cui il progetto sia ammesso a finanziamento; nella dichiarazione deve essere individuato l'Ente capofila che ha mandato collettivo di rappresentanza per la presentazione alla Regione Siciliana della domanda di finanziamento e della documentazione prevista.

Ciascun soggetto (proponente o partner) potrà presentare un solo progetto a carico del presente Avviso e, pertanto, potrà partecipare esclusivamente ad un solo R.E.A.P.. In caso contrario, saranno esclusi tutti i progetti in cui verrà riscontrata la presenza di un ente che è già partner o proponente di un altro progetto.

Soltanto i Comuni, le Province regionali e le amministrazioni pubbliche di cui all'art.5 del presente avviso potranno aderire in qualità di **partner esterno** ad altri progetti (e dunque ad altri R.E.A.P.) a condizione che le attività previste dal progetto ricadano sul territorio di propria competenza. In questo caso, detti enti pubblici dovranno aderire agli altri REAP con la compilazione del **Modello 4** (Partner Esterno), timbrato e firmato dal legale rappresentante o, nel caso di Comuni e Province, dal Sindaco o Presidente della Provincia. Detta adesione non comporterà l'obbligo di costituirsi in A.T.S.. L'Ente pubblico sarà, pertanto, considerato partner esterno e dovrà impegnarsi a far parte del "Gruppo di monitoraggio e valutazione" previsto dal progetto, senza però essere destinatario di alcun finanziamento da parte dell'APQ.

La dimensione geografica dei REAP può essere:

1. **DISTRETTUALE:** il **R.E.A.P. Distrettuale** deve incidere nel territorio di uno più di Distretti Socio-Sanitari, purché limitrofi. Tutti gli Enti del R.E.A.P. devono dimostrare di avere sede operativa nel territorio del distretto o dei distretti su cui incide il progetto. La somma degli abitanti dei Comuni su cui incide il progetto deve essere uguale o superiore a **30.000**, fatta eccezione per i Comuni capoluoghi di provincia e i distretti socio-sanitari con popolazione inferiore, che possono comunque presentare progetti a valenza distrettuale.
2. **PROVINCIALE:** il **R.E.A.P. Provinciale** deve incidere nel territorio della provincia di appartenenza. Tutti gli enti del REAP devono dimostrare di avere sede operativa nel territorio della provincia su cui incide il progetto. La somma degli abitanti dei Comuni su cui incide il progetto deve essere uguale o superiore a **100.000**;
3. **REGIONALE:** il **R.E.A.P. Regionale** deve incidere almeno su tre Province. Per ognuna delle province su cui incide il progetto, il REAP deve dimostrare di avere almeno un ente pubblico e un ente del privato sociale con sede operativa in quella provincia. La somma degli abitanti dei Comuni su cui incide il progetto deve essere uguale o superiore a **250.000**;

La popolazione di riferimento dovrà essere quantificata tenendo conto dell'ultimo censimento ISTAT disponibile.

Qualunque sia la dimensione geografica del REAP, essa dovrà essere garantita e dimostrata attraverso l'adesione al progetto dei Comuni e/o delle Province interessati, o nella qualità di partner del R.E.A.P. o nella qualità di partner esterno, compilando rispettivamente il Modello 3 o il Modello 4 allegati al presente Avviso.

Fanno eccezione gli istituti scolastici di cui al punto c) dell'art.5, la cui dimensione territoriale dovrà invece essere garantita attraverso la partecipazione di un numero minimo di istituti scolastici aderenti al progetto in qualità di partner del R.E.A.P., pari almeno a n°5, nel caso di R.E.A.P. distrettuali, n° 10, nel caso di R.E.A.P. provinciale e di n° 20 nel caso di R.E.A.P. regionale.

Nel caso di progetti a dimensione distrettuale, gli istituti scolastici coinvolti dovranno avere sede nel territorio distrettuale di riferimento o comunque in distretti limitrofi.

Per la costituzione del R.E.A.P. si veda il Modello 3 (costituzione R.E.A.P.), contenente il fac simile.

Nel caso in cui il progetto venisse ammesso a finanziamento, i soggetti firmatari del R.E.A.P. sono tenuti a formalizzare il partenariato previsto nel R.E.A.P. attraverso la costituzione di apposita ATS - Associazione Temporanea di Scopo (così come previsto per legge) e a consegnare al Servizio IV dell'Assessorato della

Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali copia dell'atto di costituzione dell'ATS entro 40 gg. dalla comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto da parte dell'Amministrazione Regionale.

La mancata presentazione dell'atto di costituzione dell'ATS entro i termini sopra indicati, comporterà "ipso iure" la decadenza del finanziamento, senza alcun ulteriore comunicazione da parte dell'Amministrazione Regionale.

ART. 7

REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIBILITA' DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Le proposte progettuali dovranno possedere, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

- Avere durata biennale o triennale;
- Avere un carattere integrato e intercettare almeno tre Azioni tra le seguenti:
AZIONE 1 - *Promozione della creatività giovanile per favorire un maggiore protagonismo sociale;*
AZIONE 2 - *Promozione di stili di vita sani e modelli positivi di comportamento: Educare alla legalità;*
AZIONE 3 - *Promozione di stili di vita sani e modelli positivi di comportamento: Salute e benessere;*
AZIONE 4 - *Promozione della cultura dell'accoglienza e della multiculturalità;*
AZIONE 6 - *Sostegno alle relazioni familiari intergenerazionali.*
- Prevedere un modulo progettuale per ciascuna Azione intercettata, che dovrà possedere una propria compiutezza e autonomia progettuale rispetto all'intero progetto integrato;
- Rispettare per ciascun "modulo" progettuale riguardante una singola Azione dell'APQ le soglie finanziarie, minime e massime, descritte negli allegati al presente Avviso;
- Imputare solo ed esclusivamente su una Azione le spese previste per le attività trasversali a più Azioni;
- Prevedere, nel caso di progetti presentati da R.E.A.P. Distrettuali o da R.E.A.P. Provinciali, un importo complessivo richiesto non superiore a € 700.000,00 (escluso il cofinanziamento del 20%);
- Prevedere, nel caso di progetti presentati da R.E.A.P. Regionali, un importo complessivo richiesto non superiore a € 1.000.000,00 (escluso il cofinanziamento del 20%).

Fermo restando quanto sopraindicato, i progetti potranno avere un importo complessivo maggiore, nel caso in cui i partner prevedano di conferire ulteriori apporti finanziari per la parte eccedente rispetto ai limiti sopra individuati..

ART. 8

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti devono essere corredati, pena l'esclusione, dalla seguente documentazione:

- a) istanza di finanziamento, redatta secondo l'allegato Modello 1, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente ed accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla fotocopia del documento di identità dello stesso;
- b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo del soggetto proponente solo nel caso degli enti senza fini di lucro (art.5 punto e);
- c) formulario, di cui all'allegato 2, in formato cartaceo in duplice copia (un originale e una copia conforme) ed in formato elettronico (formato PDF), compilato in ogni sua parte, siglato in ogni pagina e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, nonché firmato, nello specifico spazio previsto nel formulario, dai rappresentanti legali di tutti gli enti partecipanti al R.E.A.P., compresi i partner esterni;
- d) atto di costituzione del R.E.A.P., sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i partner aderenti, redatto secondo il Modello 3 del presente Avviso, nel quale dovranno essere esplicitati l'impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo, la ripartizione delle azioni previste da progetto e la distribuzione del budget in percentuale per ogni singolo partner. L'atto dovrà essere corredato dalla copia del documento di identità di tutti i soggetti firmatari, ivi compresi i soggetti pubblici;
- e) nel caso di presentazione del progetto da parte di un'organizzazione ai sensi dell'art.5 lettera e) del presente Avviso, dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 in cui si attesti il possesso dei requisiti richiesti;

f) esclusivamente per i soggetti privati, dichiarazione resa dai legali rappresentanti ai sensi del DPR 445/2000, relativa al possesso dei *requisiti di ordine generale* di cui all'art. 38 del Dlgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

g) esclusivamente per i soggetti pubblici, dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 in cui il soggetto proponente attesti l'avvenuta selezione dei soggetti privati facenti parte del R.E.A.P. a seguito di specifico Avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento dell'ente in argomento.

I documenti di cui ai precedenti punti a - b- c- d- e- f – g dovranno essere presentati nei modi e nei tempi di cui al successivo art.17, pena l'inammissibilità del soggetto proponente e della relativa istanza. Non è prevista alcuna integrazione documentale.

La documentazione comprovante i requisiti di ammissibilità richiesti nel presente Avviso all'art.5 e dichiarati nella istanza di finanziamento di cui al precedente art.8 dovrà essere prodotta dagli enti ammessi a finanziamento, entro 40 gg dalla richiesta dell'Amministrazione regionale.

ART. 9

VALUTAZIONE DEI PROGETTI E DEFINIZIONE GRADUATORIA

La valutazione dei progetti è effettuata da apposito Nucleo di valutazione costituito presso l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e delle autonomie locali.

Tale nucleo predisporrà una graduatoria degli interventi ammissibili al finanziamento sulla scorta dei seguenti criteri e dei seguenti pesi, pari complessivamente a 100:

Criterio	Punteggio
Qualità del progetto (con riferimento a: modello teorico-metodologico e organizzativo, metodo e strumenti di lavoro, obiettivi a breve, medio e lungo termine, modello di aggiornamento degli operatori coinvolti, impianto di valutazione, verifica e monitoraggio, completezza dell'analisi di contesto, qualità delle risorse umane impiegate, competenze e capacità organizzativa e ogni altro elemento mirato a dimostrare la bontà del progetto in funzione del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti dal Avviso).	35 punti
Dimensione e rilevanza territoriale (distrettuale, provinciale o regionale) sulla quale intende incidere il progetto, relazione con gli obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, livello di integrazione del progetto con attività e servizi esistenti sul territorio.	10 punti
Principio di pari opportunità e non discriminazione , tipologia e quantità di soggetti (persone, compresi i giovani) cui sono dirette le attività del progetto, direttamente o indirettamente coinvolti (con particolare riferimento ai soggetti provenienti da gruppi emarginati o svantaggiati socialmente, ai soggetti che potranno partecipare virtualmente alle iniziative tramite i nuovi media (forum di discussione su internet, etc.)	5 punti
Qualità del piano di comunicazione/informazione del progetto, con riferimento alle modalità di sensibilizzazione e coinvolgimento previste e al numero stimato di persone che possono essere contattate e raggiunte, anche attraverso sussidi mediali e/o partenariati mediali.	5 punti
Istruzione, sostenibilità, approccio tran-settoriale e innovazione: organizzazione di attività formative e informali a fini educativi, utilizzazione e messa a punto di materiale didattico e divulgativo; utilizzo di buone prassi identificate in base ad esperienze passate; dimensione transettoriale del progetto (ad es. settore socioculturale, imprenditoriale, ecc); innovazione con riferimento ai contenuti, alle modalità di coinvolgimento, ai servizi attivati, etc.).	10 punti
Qualificazione del soggetto proponente (esperienza e capacità del proponente e dei soggetti attuatori di gestione di progetti integrati, anche in relazione ai risultati conseguiti e alle competenze impiegate nel progetto, forme e livello di partecipazione al progetto di altri soggetti operanti nel settore e di partner pubblici, anche con altri programmi analoghi)	10 punti
Modalità di gestione del progetto (qualità del piano di gestione, ivi comprese le strutture decisionali dei partner, modello organizzativo gestionale; qualità del cronoprogramma delle attività, esperienza dei responsabili/coordinatori del progetto)	5 punti
Qualità e quantità dei risultati che si prevede di conseguire tramite il progetto, in termini di servizi e di attività a regime, di replicabilità delle iniziative in altri contesti territoriali, etc. Modalità di verifica e di valutazione dei risultati indicati e grado di trasferibilità/disseminazione	10 punti
Congruità economica del progetto, in relazione al rapporto costi-benefici, qualità e quantità del cofinanziamento	10 punti
TOTALE	100

Per poter essere inserito in graduatoria il progetto deve raggiungere almeno la soglia minima di 60 punti su 100.

Al termine della fase di valutazione il Nucleo di valutazione provvederà a redigere una graduatoria di merito dei progetti ammissibili. Si finanzieranno pertanto i progetti ammissibili nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto della disponibilità finanziaria delle singole Azioni previste nell'A.P.Q..

Nel caso in cui, scorrendo la graduatoria, si esaurissero le risorse nell'ambito di una singola Azione, il progetto ammissibile potrà essere finanziato parzialmente solo per l'Azione che dispone ancora di risorse finanziarie. A tal proposito, l'Amministrazione regionale procederà con l'invio di una comunicazione al capofila del progetto in questione, in cui si indicherà il numero delle azioni finanziabili e l'importo complessivo residuo. A sua volta il capofila avrà l'obbligo di rispondere alla comunicazione inviata dall'Amministrazione regionale entro 10 gg. dalla ricezione della stessa; nel rispondere, il capofila dovrà dichiarare di accettare o meno le modifiche apportate e motivate dall'esaurimento delle risorse di alcune Azioni in cui il progetto intendeva intervenire.

Nel caso in cui, dopo le procedure sopra riportate, rimangano comunque nelle singole Azioni delle risorse inutilizzate, le stesse saranno destinate ai progetti inseriti in una graduatoria unica, elaborata tenendo conto dei punteggi dei progetti ammissibili ma non finanziati presentati per le diverse Azioni, dalla quale, con il meccanismo dello scorrimento in base ai punteggi assegnati ai progetti, si individueranno i progetti da finanziare secondo la somma complessivamente disponibile.

ART.10

DESTINAZIONE E UTILIZZO DEI FONDI - ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO

I progetti ammessi all'erogazione dei fondi verranno finanziati dall'Amministrazione regionale per l'80% del costo complessivo del progetto ritenuto ammissibile, così come definito nell'art. 4 e nei limiti dello stanziamento disponibile a valere sulle risorse nazionali e regionali ad hoc destinate, indicato nelle singole Azioni dell'APQ..

I progetti richiedenti un finanziamento superiore all'importo massimo previsto per ciascun progetto, come riportato nelle singole schede allegate al presente Avviso, verranno esclusi.

Gli enti ammessi a finanziamento, secondo quanto stabilito nella graduatoria, dovranno presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità, così come previsti nei precedenti articoli 5 e 6 entro 40 gg. dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale.

Successivamente, a seguito della verifica della idoneità degli atti presentati, gli enti dovranno impegnarsi ad avviare le attività in conformità al progetto ammesso entro 30 gg. dalla comunicazione regionale riguardante la regolarità della documentazione presentata.

La mancata produzione degli atti e dell'avvio delle progettualità nei tempi sopra indicati, comporterà la revoca del contributo medesimo e la riassegnazione dei fondi con scorrimento della graduatoria secondo le modalità previste al precedente art. 8.

Il Dipartimento si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo in caso di inadempienze gravi e di omessa o incompleta rendicontazione.

ART. 11

EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L'erogazione del finanziamento avverrà in favore dell'ente proponente seguendo una ripartizione in 3 tranches, come di seguito indicato:

- la **I tranche** del finanziamento, pari al 50% del totale del contributo concesso, verrà erogata ad avvenuta comunicazione, da parte del soggetto proponente, dell'avvio del progetto e a seguito di presentazione di fideiussione sull'intero importo finanziato;
- la **II tranche** del finanziamento (pari al 30%) ad avvenuta presentazione, da parte del soggetto proponente, della rendicontazione sull'utilizzo di almeno l'80% delle somme già erogate e di una relazione sullo stato di attuazione, a firma del legale rappresentante;

- la **III tranche del finanziamento** (pari al 20%), a saldo del finanziamento concesso, a conclusione delle attività, a rimborso delle spese sostenute per il progetto e a seguito della verifica in ordine alla regolarità della documentazione amministrativa e/o contabile presentata a giustificazione della spesa sostenuta.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare le percentuali delle tranches alla luce dei trasferimenti nazionali e delle disponibilità finanziarie sul capitolo regionale di riferimento.

L'Amministrazione regionale si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre o revocare il contributo concesso nell'ipotesi di riduzione o revoca dei trasferimenti nazionali a valere sul Fondo Nazionale per le politiche giovanili previsti per il 2008 e il 2009.

Il soggetto privato beneficiario del contributo finanziario di cui al presente Avviso dovrà procedere alla stipula di garanzia fidejussoria (prestata da banche, imprese di assicurazione indicate nella legge 10/06/1982, n. 348, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93) per un importo pari all'intero contributo finanziato. Detta garanzia dovrà avere durata per un periodo compreso tra la data di richiesta dell'anticipo e i 12 mesi successivi alla presentazione della rendicontazione finale della spesa sostenuta.

I costi relativi alla stipula della fideiussione potranno essere previsti nel piano dei costi inseriti nel progetto.

Le somme successive al primo anticipo verranno inoltre erogate anche a seguito della verifica sul rispetto degli adempimenti richiesti per il monitoraggio economico effettuato tramite il sistema "Applicativo Intese" del Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso il quale sarà possibile verificare la performance di spesa relativa all'attuazione del progetto.

I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti, secondo modalità e termini che saranno comunicati con successivo provvedimento adottato dal Dipartimento Famiglia, Politiche Sociali e Autonomie locali.

Saranno riconosciute solo le spese sostenute esclusivamente dai soggetti che compongono il partenariato.

ART. 12

COSTI AMMISSIBILI

Per essere considerati ammissibili i costi devono:

- essere direttamente ed esclusivamente generati dalle varie fasi del progetto ed essere indispensabili per la realizzazione dello stesso, secondo le modalità e i limiti definiti nel presente documento;
- essere ragionevoli, giustificati e rispondenti ai principi di sana gestione finanziaria, soprattutto in termini di economicità e rapporto costo-efficacia;
- essere effettivamente sostenuti e quindi suffragati da documenti giustificativi originali e dalle rispettive prove di pagamento, essere registrati nella contabilità o nei documenti fiscali del beneficiario ed essere identificabili e verificabili;
- essere generati durante il periodo previsto di durata del progetto: i costi devono, quindi, essere sostenuti in un momento successivo alla data di avvio del progetto ed non oltre alla data stabilita per la conclusione delle azioni ivi previste, fatta eccezione per i costi sostenuti per la preparazione del progetto; tali spese saranno riconosciute solo nel caso in cui il progetto verrà ammesso a finanziamento.
- essere legittimi, ossia sostenuti in conformità alle norme comunitarie, nazionali, regionali, fiscali e contabili;
- essere contabilizzati separatamente e devono prevedere l'apertura e l'utilizzo di un conto corrente dedicato.

Non sono ammessi i costi per l'acquisto di terreni e/o di immobili.

I costi per la preparazione del progetto, il monitoraggio, la valutazione, la supervisione e la rendicontazione sono ammissibili nella misura massima del 5% dell'importo finanziato.

Le spese generali e accessorie sono ammissibili nella misura massima del 15% dell'importo finanziato; nell'ambito delle stesse possono essere ricomprese le spese relative alla costituzione dell'ATS, nonché le spese per la fideiussione bancaria o assicurativa.

Ulteriori spese per la progettazione e direzione dei lavori sono ammissibili esclusivamente per l'Azione 1, nella misura massima complessiva del 10% del costo previsto per il restauro, la ristrutturazione,

l'adeguamento impiantistico e funzionale, la manutenzione di immobili esistenti da destinare alle finalità previste nell'ambito della medesima Azione 1.

Per quanto riguarda le voci di spesa si rinvia alle macrovoci previste nel formulario del progetto (All.2).

ART. 13

CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA'

A chiusura delle attività previste sarà cura del soggetto destinatario del finanziamento dare immediata comunicazione dell'avvenuta conclusione delle attività progettuali e presentare la documentazione amministrativo-contabile a giustificazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, comprensive della quota di cofinanziamento, nonché la relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti.

ART. 14

VERIFICA SULLE ATTIVITA' PROGETTUALI

Al fine di permettere il monitoraggio e il controllo in itinere sulla corretta attuazione dei progetti finanziati l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di esercitare, anche a campione, verifiche inerenti l'attuazione delle attività progettuali finanziate. Eventuali inadempienze saranno sanzionate secondo la loro gravità sino alla revoca del finanziamento concesso.

ART. 15

COMUNICAZIONE

Ai soggetti beneficiari dei contributi finanziari di cui al presente Avviso è fatto obbligo di citare espressamente negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, i soggetti istituzionali firmatari dell'A.P.Q. in argomento dal quale derivano i contributi finanziari.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di selezionare un proprio logo da inserire negli atti di informazione di cui al comma 1.

ART. 16

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nelle more dell'adozione del provvedimento dell'art. 20, comma 2, decreto legge n. 196/2003, si precisa che ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento delle condizioni e dei requisiti per l'accesso al presente intervento.

ART. 17

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di finanziamento, corredate dalla documentazione prevista dall'art. 8, dovranno pervenire all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie Locali – Servizio IV "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria" - Via Trinacria 34/36 Palermo entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla G.U.R.S.. In caso di consegna *brevi manu* le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza del termine sopra indicato.

Le domande, corredate dalla documentazione prevista dall'art. 8, dovranno essere presentate in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del soggetto proponente, riportante l'indicazione leggibile dell'Ente che presenta la domanda di finanziamento nella qualità di capofila e, a margine, la dicitura " APQ Giovani protagonisti di sé e del territorio" Presentazione progetto "(titolo del progetto)....". NON APRIRE.

L'ASSESSORE
On.le Dr. Francesco Scoma

AZIONE 1

CRESCERE INSIEME. GIOVANI PROTAGONISTI DEL TERRITORIO

1. Con riferimento alla linea di azione “*Promozione della creatività giovanile per favorire un maggior protagonismo sociale*”, si intende promuovere lo sviluppo della creatività giovanile perseguendo i seguenti obiettivi:

- Sostegno alla creatività giovanile attraverso il riconoscimento dei linguaggi, delle diverse forme espressive delle nuove generazioni e il supporto a giovani talenti.
- Valorizzazione e promozione dei giovani come risorsa del territorio e sviluppo delle potenzialità giovanili.
- Promozione di consumi culturali ‘meritori’ da parte dei giovani fruitori.
- Riduzione del gap tecnologico e del *digital divide* nel settore delle ICT che interessa i giovani del sud e in particolare le ragazze più dei ragazzi e i giovani con svantaggio socio-economico o residenti in aree isolate geograficamente.
- Sostegno allo sviluppo di competenze relazionali, informatiche, linguistiche, cognitive etc. per favorire la crescita socio-culturale dei ragazzi.
- Promozione della partecipazione attiva e del protagonismo giovanile tramite il supporto a processi di cittadinanza attiva e di forme di democrazia partecipata e digitale (*e-democracy*) e l’assunzione di una coscienza dei relativi diritti e doveri a livello individuale e collettivo.
- Potenziamento dell’offerta di servizi ed interventi rivolti ai giovani per il buon uso del tempo libero, sostenendo la realizzazione di spazi e luoghi destinati all’espressione della creatività, allo sviluppo delle abilità e dei talenti giovanili.
- Sviluppo del senso di appartenenza dei giovani al proprio territorio, attraverso la sua scoperta e valorizzazione, la conoscenza del profilo storico, urbanistico e ambientale, e la promozione di progetti volti a favorirne la tutela e valorizzazione .

2. *In coerenza con gli obiettivi sopra indicati, si riportano di seguito a titolo esemplificativo le tipologie di interventi che si intendono promuovere con il seguente Avviso:*

- Creazione di centri di aggregazione giovanile come spazio laboratorio mirati a favorire la socializzazione, la crescita armoniosa degli adolescenti e dei giovani e la valorizzazione delle capacità creative degli stessi.
- Animazione territoriale rivolta specificatamente ai giovani.
- Supporto a gruppi giovanili, espressione del territorio, volto alla promozione dell’associazionismo.
- Azioni di riqualificazione urbana espressamente rivolte ai giovani attraverso la definizione di procedure che prevedano il coinvolgimento e/o la gestione diretta da parte di questi ultimi e laddove possibile l’utilizzo e/o la riqualificazione di beni confiscati.
- Realizzazione di progetti giovanili per l’accompagnamento alla produzione di spettacoli di musica, teatro, danza o di prodotti come opere discografiche, letterarie, cinematografiche, audiovisive.
- Creazione o rafforzamento di network locali, regionali, nazionali e sovranazionali tra l’associazionismo e i centri di aggregazione giovanile, ciò al fine di favorire contatti e collaborazioni tra gli operatori ed iniziative congiunte tra diverse organizzazioni o reti, nonché per includere nella programmazione del territorio anche le diverse forme di auto-organizzazione giovanile.
- Rivitalizzazione economica e sociale e ambientale di contesti urbani tramite il supporto di laboratori intesi come luoghi di trasferimento di saperi e apprendimento (nei campi dell’artigianato, dello sviluppo ecosostenibile, dell’arte, della cultura, delle nuove tecnologie).
- Supporto alla realizzazione di festival o manifestazioni culturali di portata nazionale o internazionale con attenzione anche ai Paesi dell’area Med.
- Progetti di autoproduzione nell’ambito della comunicazione e dell’informazione finalizzata alla partecipazione e cittadinanza attiva (es. siti web, produzione giornali, web TV e Radio, etc.).

I progetti dovranno essere attuati sul territorio regionale e rivolti a favore dei giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni ed avere una durata biennale o triennale.

Con riferimento all'Azione 1 il progetto è finanziabile nella misura minima di 200.000,00= e nella misura massima di 400.000,00 euro.

3. Nell'ambito del progetto, oltre alle spese connesse all'attuazione delle attività, sono ammesse le spese previste per la ristrutturazione e/o l'adeguamento impiantistico e funzionale di immobili, acquisto arredi e attrezzature da destinare alle attività; le suddette voci di spesa non potranno in ogni caso superare il 50% del costo complessivo del progetto. Nel caso in cui il progetto preveda le voci di costo di cui al presente punto 3, l'ente proponente dovrà presentare, su richiesta dell'Amministrazione regionale, il vincolo di destinazione d'uso dell'immobile di durata almeno quinquennale, per le attività in favore dei giovani. In assenza di detto vincolo, non potranno essere riconosciuti i costi sopra menzionati.

Per le suddette spese verranno utilizzati prioritariamente i Fondi FAS destinati all'Accordo.

4. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui alla presente Azione 1, ivi compreso il cofinanziamento degli enti titolari delle progettualità, è complessivamente pari nel triennio a € 8.152.456,70 .

5. Per l'Azione 1 possono essere soggetti proponenti: Comuni singoli o associati, istituzioni pubbliche, istituti scolastici di 2° grado e Università, associazionismo giovanile in partenariato con istituzioni pubbliche, enti senza fini di lucro con esperienza nel settore giovanile, nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato A del presente Avviso.

Per le restanti indicazioni non specificate si rinvia alle direttive generali di cui al predetto Allegato A.

AZIONE 2

Promuovere stili di vita sani e modelli positivi di comportamento

EDUCARE ALLA LEGALITÀ

1. Con riferimento alla linea di azione “*Promuovere stili di vita sani e modelli positivi di comportamento*”, considerata l’esigenza di diffondere nella nostra Regione la cultura della legalità, soprattutto nei riguardi delle nuove generazioni, ciò al fine di favorire l’affrancamento da modelli di vita basati sull’illegalità, sui comportamenti devianti, diffondendo al contempo delle iniziative radicate sul territorio che mirano alla costruzione di una società più solidale e giusta, con la presente linea di azione si intendono più specificatamente perseguire i seguenti obiettivi:

- Educare ai valori civili e al rispetto dei diritti riconosciuti alla persona umana.
 - Contribuire alla formazione dei giovani come comunità educante ed educativa.
 - Promuovere una autentica educazione alla convivenza civile e democratica, aiutando i giovani a costruire il proprio futuro mediante scelte consapevoli e responsabili.
 - Stimolare una personale ricerca, per creare un comportamento responsabile, cosciente e consapevole.
 - Riqualificare spazi sottratti alla criminalità organizzata per promuoverne l’utilizzo a scopi sociali.
2. In coerenza con gli obiettivi sopra indicati, si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, le tipologie di interventi che si intendono promuovere con il presente Avviso:

- a) Azioni di sensibilizzazione rivolta al mondo giovanile sui valori e sul rispetto delle regole di convivenza civile, sulla tolleranza;
- b) Sostegno ad iniziative a carattere produttivo, culturale, sociale che utilizzano beni confiscati alla mafia e diffusione di buone prassi, promosse da associazioni no profit composte nella maggioranza, sia dei soci che dei membri degli organismi statutari, da soggetti fino a 30 anni di età. Analogo requisito deve essere garantito dai soggetti partner che concorrono alla realizzazione del progetto.

3. I progetti dovranno essere attuati sul territorio regionale e rivolti a favore dei giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni e avere una durata biennale o triennale.
Con riferimento all’Azione 2, il progetto è finanziabile nella misura minima di 150.000,00= e nella misura massima di 250.000,00 euro.

Per i progetti volti ad attuare l’intervento di cui al precedente comma 2 – lett. b), oltre alle spese connesse all’attuazione delle attività, sono ammesse le spese previste per la manutenzione ordinaria e arredo di immobili da destinare alle attività, che in ogni caso non potranno superare il 30% del costo complessivo del progetto.

4. L’ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui alla presente Azione 2, ivi compreso il cofinanziamento degli enti titolari delle progettualità, è complessivamente pari nel triennio a € 3.750.400,00.

5. Per l’Azione 2 possono essere soggetti proponenti: Comuni singoli o associati, istituti scolastici pubblici, enti no profit, nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato A del presente Avviso.

Per le restanti indicazioni non specificate si rinvia alle direttive generali di cui al predetto Allegato A.

AZIONE 3

Promuovere stili di vita sani e modelli positivi di comportamento

SALUTE E BENESSERE. LA VITA MI APPARTIENE

1. Con riferimento alla linea di azione “*Promuovere stili di vita sani e modelli positivi di comportamento*”, considerata l’esigenza di sensibilizzare, informare ed educare i giovani rispetto agli stili di vita salutari e ai comportamenti positivi che possono aiutarli a completare il processo di crescita e a transitare in modo armonioso alla vita adulta, contrastando così processi culturali, sociali ed individuali, che favoriscono l’assunzione di comportamenti auto-lesionistici e di dipendenza da parte degli adolescenti e giovani, singoli o in gruppo, con la presente Azione si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- Promuovere l’adozione di stili di vita sani, potenziando le attività di prevenzione dei rischi connessi all’assunzione di droghe, all’abuso di sostanze alcoliche o ad abitudini alimentari errate o a comportamenti auto-lesionistici;
- Promuovere la pratica sportiva e diffondere valori e regole connessi allo sport, per favorire uno stile di vita corretto;
- Sostenere ,attraverso la pratica sportiva, processi di inclusione sociale dei giovani al fine di costruire una società più integrata.

2. In coerenza con gli obiettivi sopra indicati, si riportano di seguito a titolo esemplificativo le tipologie di interventi che si intendono promuovere con il presente Avviso:

- Azioni di sensibilizzazione ed educative volte alla promozione di stili di vita salutari;
- Progetti di animazione territoriale finalizzati ad un’attività di tipo socio-educativa con gruppi informali di adolescenti e giovani;
- Azioni di promozione e tutela della salute da realizzare con interventi informativi e formativi nei luoghi di aggregazione dei giovani;
- Avvio e consolidamento di interventi di promozione della salute nei luoghi di divertimento attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti deputati alla gestione e al controllo;
- Diffusione dell’attività sportiva, anche attraverso il sostegno ad iniziative promosse da associazioni sportive.

3. I progetti dovranno essere attuati sul territorio regionale e rivolti a favore dei giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni, ed avere una durata biennale o triennale.

Con riferimento all’Azione 3, il progetto è finanziabile nella misura minima di 150.000,00= e nella misura massima di 250.000,00 euro.

4. L’ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui alla presente Azione 3, ivi compreso il cofinanziamento degli enti titolari delle progettualità, é complessivamente pari nel triennio a € 3.600.000,00.

5. Per l’Azione 3 possono essere soggetti proponenti: Comuni singoli o associati , Aziende Sanitarie Locali, istituti scolastici pubblici, Università, enti no profit, nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato A del presente Avviso.

Per le restanti indicazioni non specificate si rinvia alle direttive generali di cui al predetto Allegato A.

AZIONE 4

Promuovere la cultura dell'accoglienza e della multiculturalità **UNA FINESTRA SUL MONDO. LA RICCHEZZA DELLA MULTICULTURALITÀ**

1. Con riferimento alla linea di azione "***Promuovere la cultura dell'accoglienza e della multiculturalità***", in considerazione della crescente rilevanza assunta dal fenomeno immigrazione si ritiene necessario favorire il confronto tra culture diverse, nel rispetto reciproco e per promuovere la capacità di convivenza costruttiva in un tessuto sociale e culturale multiforme.

Con la presente linea di azione si intendono più specificatamente perseguire i seguenti obiettivi:

- Favorire i contatti fra i giovani appartenenti a culture diverse e stimolare lo scambio di esperienze e il confronto positivo nell'ottica della interculturalità, della cooperazione, della solidarietà e del rispetto reciproco.
- Favorire l'integrazione sociale dei giovani immigrati.

2. In coerenza con gli obiettivi sopra indicati, si riportano di seguito a titolo esemplificativo le tipologie di interventi che si intendono promuovere con il presente Avviso:

- Educazione interculturale e sperimentazione di laboratori multiculturali gestiti dai giovani.
- Azioni di sensibilizzazione e di confronto tra giovani di diverse appartenenze culturali e religiose.
- Sostegno all'integrazione sociale dei giovani immigrati
- Supporto allo sviluppo di spazi di confronto fisico e virtuale.

3. I progetti dovranno essere attuati sul territorio regionale e rivolti a favore di famiglie e giovani presenti sul territorio regionale ed avere una durata biennale o triennale.

Con riferimento all'Azione 4, il progetto è finanziabile nella misura minima di € 100.000,00= e nella misura massima di 200.000,00 euro.

4. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui alla presente Azione 4, ivi compreso il cofinanziamento degli enti titolari delle progettualità, è complessivamente pari nel triennio a € 3.000.000,00.

5. Per l'Azione 4 possono essere soggetti proponenti : Istituzioni pubbliche operanti nel settore giovanile, associazioni giovanili o enti no profit in partenariato con istituzioni pubbliche (Comuni singoli o associati, Istituti scolastici di II grado e Università, ecc.), nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato A del presente Avviso.

Per le restanti indicazioni non specificate si rinvia alle direttive generali di cui al predetto Allegato A.

Azione 6

Sostegno alle relazioni familiari intergenerazionali

FAMIGLIA E GIOVANI

1. Con riferimento alla linea di azione “***Sostegno alle relazioni familiari intergenerazionali***”, in considerazione del ruolo educativo insostituibile della famiglia, con la seguente linea di azione si intendono perseguire i seguenti obiettivi:
 - Promuovere spazi d’incontro- discussione rivolti ai genitori, educatori, operatori organizzati per la diffusione delle competenze genitoriali ed educative, con riferimento alla fascia adolescenziale e giovanile.
 - Promuovere il dialogo intergenerazionale, con particolare attenzione alle problematiche giovanili-adolescenziali
 - Potenziare gli strumenti di supporto alla famiglia e di sostegno alla genitorialità

2. In coerenza con gli obiettivi sopra indicati, si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, le tipologie di interventi che si intendono promuovere con il presente Avviso:
 - Azioni di sostegno alla genitorialità centrate sulle dinamiche genitori-figli e sulla promozione di stili di vita salutari.
 - Promozione di percorsi di formazione dei genitori al fine di costruire condizioni per un più qualificato rapporto tra loro e gli adolescenti.

3. I progetti dovranno essere attuati sul territorio regionale e rivolti a favore dei giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni e delle loro famiglie, ed avere una durata biennale o triennale.
Con riferimento all’Azione 6, il progetto è finanziabile nella misura minima di € 100.000,00= e nella misura massima di € 200.000,00 euro.

4. L’ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui alla presente Azione 6, ivi compreso il cofinanziamento degli enti titolari delle progettualità, é complessivamente pari nel triennio a € 3.100.000,00.

5. Per l’Azione 6 possono essere soggetti proponenti : Comuni singoli o associati, istituti scolastici di II grado, Servizi territoriali dell’Azienda Sanitaria Locale, nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato A del presente Avviso.

Per le restanti indicazioni non specificate si rinvia alle direttive generali di cui al predetto Allegato A.